



**POLO DIDATTICO CONVITTO "P. GALLUPPI" CENTRO
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
CORSO MAZZINI, 51 – 88100 Catanzaro**

Tel. Segreteria: 0961/741155 – Fax 0961/744768 – Tel. Direzione 0961/741744

Cod. Mecc.: CZVC01000A – E-mail: czvc01000a@istruzione.it

C.F. Convitto: 80003060797 C.F. Scuole annesse: 97036480792

www.convittogalluppicz.edu.it

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 08/02/2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- III. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne;
- IV. servizi di cucina e mensa erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;
- V. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ARTICOLO 2 – Contingenti

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI [tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e]): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - Nr 2 assistenti amministrativi;
 - Nr 2 collaboratori scolastici per ciascun reparto o nr 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità nonché nr 1 collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Nr 4 collaboratori scolastici;
 - Nr 2 educatori;

3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Nr 4 collaboratori scolastici;
 - Nr 2 educatori;
 - Nr 1 infermiere (vigilanza in ore diurne);
4. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Nr 2 cuochi;
 - Nr 4 collaboratori scolastici;
1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto V, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - Nr 2 assistenti amministrativi;
 - Nr 2 collaboratori scolastici.

ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione del personale in ordine alfabetico.

Articolo 4 - Operazioni di scrutini e esami finali

1. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.5 – Misure organizzative

2. Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93